

Codice A1813B

D.D. 26 gennaio 2021, n. 180

**T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 9/2021 per la realizzazione di alcuni tratti di difese spondali lungo il torrente Sangone in corrispondenza dell'esistente ponte della Colletta sulla sp tra Giaveno e Cumiana in Comune di Giaveno (TO).**

**Richiedente: Città Metropolitana di Torino**



**ATTO DD 180/A1813B/2021**

**DEL 26/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 9/2021 per la realizzazione di alcuni tratti di difese spondali lungo il torrente Sangone in corrispondenza dell'esistente ponte della Colletta sulla sp tra Giaveno e Cumiana in Comune di Giaveno (TO).

Richiedente: Città Metropolitana di Torino

Con nota in data 29.12.2020 prot. 99417 acquisita al protocollo di questo Settore in data 31.12.2020 al n. 65085, la Città Metropolitana di Torino ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle seguenti opere, in Comune di Giaveno (TO) lungo la sponda orografica sx del torrente Sangone in prossimità dell'esistente ponte strallato della "Colletta". Le opere consistono sostanzialmente in:

**intervento 1), prolungamento dell'esistente difesa spondale**

l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo muro spondale, in prosecuzione dell'esistente, caratterizzato da uno sviluppo planimetrico pari a circa 30,00 m ed un'altezza complessiva pari a 4,00 m. La struttura è costituita da n. 3 setti a sezione variabile e di spessore pari a 0,40 m, spiccati ad interasse costante da una fondazione del tipo a platea con sezione trapezoidale composta e collegati in testa da un cordolo di sezione 0,80 m x 0,25 m. Il sistema di telai, realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera, racchiudono un sistema di massi ciclopici non gelivi, provenienti da cava e di volume non inferiore a 0,60 m<sup>3</sup>. Tali massi dovranno rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento;

**intervento 2), nuova difesa spondale**

realizzazione di una scogliera in massi di cava sciolti, posati su teli di geotessile con adeguate caratteristiche di resistenza a trazione, a protezione della sponda sinistra del torrente Sangone. Tale opera di difesa spondale è classificabile come opera flessibile poiché si adatta particolarmente bene

a situazioni, come quella in esame, che richiedono la ricostituzione di una sponda che ha subito un evidente effetto di erosione ed arretramento in seguito a fenomeni di piena. La scogliera avrà una lunghezza di circa 140,00 m e sarà caratterizzata da una sezione trasversale di geometria costante come riportato negli elaborati grafici allegati oggetto della presente autorizzazione. In particolare, la sezione tipo, geometricamente assimilabile ad una sezione trapezoidale composta, è caratterizzata dalle seguenti peculiarità realizzative:

- fondazione di spessore complessivo pari a circa 2,00 m con piano di posa a circa 2,00 m dal fondo alveo (talweg);
- mantellata di altezza pari a circa 3,80 m e spessore costante pari a 1,20 m;
- pendenza del paramento verticale secondo un rapporto 3/2, ottenuta mediante riprofilatura della scarpata;
- larghezza planimetrica complessiva (ingombro dell'opera) pari a circa 10,70 m;
- posa di teli di geotessile a protezione dell'opera, aventi grammatura non inferiore 500 g/m<sup>2</sup>;
- imbottimento a monte, a valle e a tergo della difesa con materiale proveniente dalle operazioni di scavo necessarie alla realizzazione delle opere, secondo i profili di progetto.

L'opera verrà realizzata con massi di cava non gelivi, che dovranno rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare le seguenti caratteristiche: peso di volume: circa 27 kN/m<sup>3</sup>, resistenza alla compressione: > 50 N/mm<sup>2</sup>, coefficiente di usura: < 1.5 mm, coefficiente di imbibizione: < 5%, secondo le indicazioni progettuali.

Il tutto secondo quanto riportato nell'elaborato tecnico a firma dell' Ing Roberto Bertero, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il progetto è stato approvato con apposita Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino-Direzione Viabilità 2 in data 16.12.2020 n. 5735.

A seguito delle disposizioni emanate con i diversi provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo al momento sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva però la facoltà di effettuare eventuale e successiva ispezione in fase realizzativa e/o alla cessazione dell'emergenza sanitaria in corso.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;

- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004
- il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

*determina*

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, la Città Metropolitana di Torino all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguiti riportate:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
3. i massi costituenti i nuovi manufatti, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m<sup>3</sup> e peso superiore a 8,0 quintali verificandone l'idoneità dimensionale degli stessi a non essere trasportati dalla corrente;
4. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
13. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
15. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di  
Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni